

REGOLAMENTO (CEE) N. 2042/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1992

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1171/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1966/92 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1171/92 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgrainato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 67,038 ECU/100 kg.

2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 23 luglio 1992 per tener conto del prezzo d'obiettivo del cotone per la campagna 1992/1993 e delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 57.